



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

### OTRANTO

*Sez. Tecnica / Operativa*

## Ordinanza n° 60/08

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto

**VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 “riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI:** il “nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495;

**VISTI:** i dispacci n. 520951 del 24 febbraio 1995, n.52016969 del 14 aprile 1995 e n.82/38364/II del 23 luglio 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione riguardanti la disciplina della circolazione stradale e le modalità di rilascio dei permessi di accesso in porto;

**VISTA:** l’Ordinanza n. 07/94 in data 08.07.1994 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con cui è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’accesso delle persone a bordo delle navi in porto e per la circolazione dei veicoli nell’ambito portuale di Otranto”;

**VISTA:** l’Ordinanza n. 07/2003 in data 28/03/2003 di quest’Ufficio Circondariale Marittimo, con cui è disciplinata la viabilità e la circolazione dei veicoli nell’ambito portuale di Otranto;

**VISTA:** l’Ordinanza n. 08/2008 in data 15/04/2008 di quest’Ufficio Circondariale Marittimo, con cui si riservano dei posti auto agli automezzi della G.d.F e dei C.C. nel tratto di strada adiacente il varco doganale del Porto di Otranto;

**VISTA:** l’istanza presentata dallo Stato Maggiore Difesa R.I.S. – C.I.I. 2° Gruppo Autonomo Interforze 4°N.C.R. di Otranto n. SMD/4°NCR/1-0/0792/ D.20.02 in data 12.09.2007 afferente l’assegnazione di un’area interdetta alla sosta ed alla fermata di autoveicoli nella zona prospiciente l’accesso pedonale alle scalette di ingresso della base M.M. in via del Porto;

**VISTE** le norme di Sicurezza portuale introdotte dal Cap. XI - 2 e dal ISPS Code;

**VISTA** la normativa internazionale di Port Security introdotta dal Cap. XI - 2 e dal ISPS Code;

**RITENUTO** necessario adeguare la disciplina della circolazione stradale alle mutate esigenze del porto di Otranto ed al notevole flusso di portistico durante i periodi estivi nonché alla presenza di eventuali motonavi traghetto scalanti il porto di Otranto;

**VISTO** il piano di sicurezza per il porto di Otranto (Otranto harbour security plan) – edizione marzo 2007, in data 16.04.2007 della Capitaneria di Porto di Gallipoli;

**VISTA** l’Ordinanza n°22/2008 in data 12/06/2008 di questo Comando;

- VISTO** il buon esito avuto dalla sperimentazione e dalla nuova disciplina della circolazione stradale mediante l'Ordinanza n°22/2008 durante la trascorsa stagione estiva;
- CONSIDERATA** l'esigenza di individuare ulteriori aree di sosta fruibili all'interno dell'ambito portuale salvaguardando, altresì, il fisiologico ricambio dei posti auto al fine di consentirne un corretto uso al maggior numero di utenti;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 50, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79 ed 80 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) ed il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

## **O R D I N A**

### **Art. 1**

L'accesso in ambito portuale è consentito esclusivamente alle persone ad ai mezzi autorizzati secondo le disposizioni del Regolamento di cui all'Ordinanza n.07/94 e 53/07 citate in premessa.

La circolazione in tutto l'ambito portuale è soggetta al limite massimo di velocità di 30 km/h. i conducenti dei veicoli dovranno osservare tutte le norme di comportamento previste dal vigente "Nuovo Codice della Strada".

I conducenti dei veicoli dovranno, inoltre, usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, a causa delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale conseguenti alle particolari tipologie di attività che ivi si svolgono e regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico.

### **Art. 2**

Nell'ambito dell'area portuale di Otranto la banchina denominata San Nicola, superato il varco doganale, è da considerarsi "**area operativa**" e pertanto soggetta al regime sanzionatorio di cui al Codice della Navigazione.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina della circolazione all'interno di detta area, si dispone il divieto di accesso a veicoli e persone, salvo per quelli espressamente autorizzati ai sensi del Regolamento di cui alla citata Ordinanza n.53/07 del 19.12.2007.

Alla stessa stregua e con le stesse modalità e condizioni è da considerare "area operativa" il tratto di banchina adiacente allo scalo di alaggio del Porto di Otranto.

Al di fuori di tali aree, la viabilità è da considerare "**aperta all'uso pubblico**" e, quindi, soggetta al regime sanzionatorio di cui al Nuovo Codice della Strada.

### **Art. 3**

La circolazione dei veicoli in ambito portuale è sottoposta alle seguenti disposizioni, come da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale:

- Attraversato il ponte realizzato sul canale di bonifica denominato "Pozzelle", una volta superata la rampa di accesso al nuovo scalo di alaggio, lungo la via del Porto la marcia dei veicoli è limitata ad un unico senso con direzione ponte–stazione marittima;

- Lungo la via del Porto, superata la rampa di accesso allo scalo di alaggio con direzione Stazione Marittima, è individuata un'area sul lato destro della carreggiata (lato monte), appositamente segnalata con segnaletica verticale ed orizzontale, riservata alla sosta delle autovetture condotte da portatori di handicap nonché un'area interdetta alla sosta ed alla fermata di qualsiasi veicolo in prossimità delle scalette di ingresso alla base della Marina Militare come da apposita segnaletica stradale. Nei rimanenti stalli, la sosta è libera dalle ore 06.01 alle ore 21.59 e con disco orario dalle ore 22.00 alle ore 06.00 per un tempo massimo di quattro ore.
- L'accesso alla rampa che porta al nuovo scalo di alaggio è vietato a tutti i veicoli salvo che per operazioni di varo o alaggio unità navali. In tal caso, il veicolo potrà sostare lungo la banchina in prossimità dello scalo di alaggio per il solo tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di varo od alaggio ed il conducente del veicolo con a rimorchio l'unità navale od il solo carrello porta – barche dovrà prestare la massima attenzione nelle manovre in modo da non arrecare intralcio alla circolazione lungo la rampa e sul tratto di banchina in prossimità dello scalo di alaggio. A tal fine si dispone il divieto assoluto di fermata per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata della rampa che porta allo scalo di alaggio;
- Lungo la via del Porto, una volta superato l'accesso alla rampa che porta allo scalo di alaggio, la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente lungo il lato sinistro della carreggiata (lato mare), nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale appositamente predisposta; sulla stessa carreggiata la sosta è libera dalle ore 06.01 alle ore 21.59 ed è consentita con disco orario per un tempo massimo di quattro ore dalle ore 22.00 alle ore 06.00.  
La fermata e la sosta dei veicoli è, invece, sempre vietata lungo il lato destro della carreggiata (lato monte), eccetto per cicli e motocicli nelle zone appositamente delimitate.
- Nell'area compresa tra i cinque metri prima ed i cinque metri dopo la stazione di rifornimento esistente lungo la via Porto di fronte alla piazzetta “eroi del mare”, per ragioni di sicurezza, è vietata la fermata di qualsiasi veicolo.
- Lungo la via Porto, sul lato sinistro (lato mare) della carreggiata di fronte alla Stazione Marittima, è individuata un'area in cui è consentita esclusivamente la sosta di autoveicoli appartenenti a personale in servizio delle Forza di Polizia nonché una zona riservata alla sosta di autoveicoli appartenenti a personale in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto; le predette aree sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale;
- L'accesso alla via del Porto è sempre vietato ai veicoli che devono imbarcare su traghetti o navi ro-ro attraccati al molo San Nicola ed ai TIR, camion ed autocarri che devono effettuare operazioni doganali e/o commerciali all'interno del varco doganale; detti veicoli potranno giungere sul molo San Nicola attraverso via Cave con provenienza dalla Bretella di Circonvallazione;
- L'accesso delle autovetture alla via Cave, con provenienza dalla Circonvallazione ed in direzione varco doganale, è vietato, fatta eccezione per i veicoli delle Forze di Polizia, per i mezzi espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima sulla base di quanto previsto dal Regolamento di cui all'Ordinanza n. 53/07 citata in premessa nonché per i mezzi destinati all'imbarco su navi traghetto o ro/ro.

La sosta e la fermata degli autoveicoli è vietata su entrambi i lati della carreggiata della via Cave salvo:

- per il solo lato destro (lato Stazione Marittima), è consentita la sosta nelle giornate del sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e della domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- un'area lungo il lato sinistro (lato mare) della carreggiata della via Cave, di fronte alla Stazione Marittima, appositamente segnalata, una zona riservata alla sosta di autoveicoli appartenenti a personale in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Il transito lungo la stradina esistente sul lato esterno del molo San Nicola, con ingresso dalla via Cave in prossimità degli "archi", è vietato, per motivi di sicurezza, a tutti i veicoli;
- La fermata e la sosta sul tratto di strada adiacente al varco doganale del porto di Otranto, a ridosso del muraglione del molo San Nicola, zona "archi", è riservata agli automezzi appartenenti alle forze di polizia (G.d.F. e C.C.) come da apposita segnaletica orizzontale.

#### **Art. 4**

È compito dell'ufficio del Genio Civile, dei concessionari e del Comune di Otranto, per quanto concerne le rispettive aree, predisporre e mantenere efficiente la pertinente segnaletica stradale nelle forme e nei modi previsti dal Codice della Strada, nonché mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza.

#### **Art. 5**

La presente Ordinanza entra in vigore dal 16.09.2008.

L'Ordinanza n°07/2003 in data 28.03.2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, nonché ogni altra disposizione con essa in contrasto o incompatibile, è abrogata dalla presente.

#### **Art. 6**

Le inosservanze alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, a seconda della fattispecie, ai sensi del Codice della Strada per le "strade ed aree aperte all'uso pubblico" ed ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per le "aree operative".

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

**Otranto, lì 16 SETTEMBRE 2008**

**F.to IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Giancarlo SALVEMINI**